



**COMUNE DI NOVARA
AREA AFFARI SPECIALI
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO**

Prot. n. 25874

Novara, li 26.04.2002

ORDINANZA SINDACALE N. 199

Oggetto: Disciplina degli orari e dell'attività delle sale da gioco.

IL SINDACO

Premesso che con proprio provvedimento prot. n. 22142 del 09.04.2002 sono stati disciplinati gli orari e l'attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che nel territorio comunale sono operanti diverse sale da gioco, per le quali viene rilasciata licenza ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m.i.;

Ritenuto di fissare anche per tali esercizi l'orario di apertura al pubblico, tenuto conto della peculiarità e della rilevanza assunte dall'attività stessa;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

di disciplinare gli orari e l'attività degli esercizi di sale da gioco nel modo seguente:

ART. 1

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALE DA GIOCO

L'attività delle sale da gioco esistenti nel territorio comunale è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635, dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla presente ordinanza.

Le istanze per le nuove aperture devono essere presentate direttamente all'ufficio esercizi pubblici del Comune.

L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio di nulla osta da parte del competente Servizio Sanitario dell'A.S.L. n. 13.

ART. 2¹

ORARI DI ATTIVITA'

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi di sala gioco situati nel Comune è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

- apertura: non prima delle ore 9.00
- chiusura: - dal 1° ottobre al 31 maggio: entro le ore 01.00
entro le ore 02.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali
- dal 1° giugno al 30 settembre: entro le ore 02.00
entro le ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali

Per gli apparecchi di intrattenimento diversi dai giochi leciti (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) il funzionamento non è consentito oltre le ore 24.00.

L'esercizio dell'attività di giochi, mediante apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici ed altri strumenti di intrattenimento (radio, tv, juke-box, karaoke e simili) deve avvenire nel rispetto - oltre di quanto previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. - anche dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i..

In ogni caso, qualora l'esercizio rimanesse aperto oltre le ore 22.00, dovrà essere presentata - prima dell'installazione di detti apparecchi - una relazione, a firma di tecnico abilitato, concernente l'impatto acustico ambientale, che il Comune si riserva di sottoporre all'esame dell'A.R.P.A..

¹ sostituito con ordinanza sindacale n. 339 prot. n. 32335 del 27.04.2010

ART. 3

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dall'esterno, ove sia indicato in modo chiaro l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

ART. 4

ATTIVITA' DI SALA DA GIOCO ED ANNESSA SOMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 25.08.1991, n. 287 è possibile esercitare nelle sale da gioco l'annessa attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A tal fine dovrà essere presentata denuncia di inizio di attività - ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 - previo rilascio di apposita autorizzazione sanitaria.

In linea generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'insegna esterna del locale deve fare esclusivo riferimento alla "sala giochi";
- non può essere posta all'esterno alcuna dicitura inerente il bar di tipologia c) di cui all'articolo 5 della L. 287/91;
- nel locale deve essere collocato in modo ben visibile un cartello con la seguente dicitura: "SONO VIETATE LE SCOMMESSE";
- è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 37, 38 e 39 della Legge 23.12.2000, n. 388;
- l'uso degli apparecchi deve essere limitato dalle ore 9 alle ore 1.00;
- l'uso degli apparecchi da gioco è vietato ai minori di anni 14;
- l'esercizio dell'attività deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, alla Legge 26.10.1995 n. 447, al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e s.m.i.;
- la superficie del locale adibita a sala giochi deve essere di almeno 2/3 della superficie totale aperta al pubblico;
- la sistemazione del locale deve avvenire in modo che sia evidenziata l'attività principale di sala giochi, essendo l'attività di somministrazione meramente accessoria;
- la licenza della sala giochi deve essere esposta in luogo ben visibile, insieme al regolamento dei giochi ed alla "tabella giochi proibiti".

ART. 5

ORARIO LAVORATORI DEL SETTORE

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed in particolare il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

ART. 6

SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni indicate nella presente ordinanza si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a €1.032, 00 secondo le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di natura amministrativa.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.L.P.S. 773/31 e s.m.i..

ART. 7

ESECUTORIETA' DELL'ORDINANZA

La presente ordinanza entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco
(avv. Massimo GIORDANO)